

Tassabili le borse di studio di “Ritorno al futuro”?

A distanza di neppure due anni, torna al centro del dibattito l'annosa questione della tassabilità della quota parte (pari al 50%) a carico del Fondo sociale europeo (F.S.E.) della borsa di studio destinata agli studenti post lauream residenti in Italia e concessa dalla Regione Puglia con il progetto “Ritorno al Futuro”.

Difatti, per quanto la questione sembrasse ormai risolta, a seguito della nota protocollo n. 917/27935 del 9 luglio 2010 emessa dalla Direzione Regionale Entrate Puglia, è tornata a riproporsi con una soluzione del tutto contrapposta e per niente condivisibile.

Con la citata nota, la DRE Puglia ha risposto ad un interpello della Regione che ha sottoposto il caso delle borse di studio "Ritorno al futuro" concesse dai DD.DD. n. 376/2008 e n. 2028/2008 per la frequenza di master post universitari, finanziate per il 50% a valere sul FSE (fondi UE) e per il restante 50% con fondi statali e regionali.

La risposta della DRE è stata nel senso della completa esenzione da tassazione della quota di borsa di studio erogata mediante fondi comunitari, in virtù della sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea del 25/10/2007, (427/05), recepita dalla corte di Cassazione nella sentenza n. 2082 del 30/01/2008, la quale afferma il generale divieto di detrazione o trattenuta relativamente a somme erogata dalla UE a titolo di contributo.

Ciò in quanto la disciplina normativa in materia dei fondi strutturali comunitari, prevista dall'art. 80 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Europeo dell'11 luglio 2006, dispone quanto segue: *“Gli Stati Membri si accertano che gli organismi responsabili dei pagamenti assicurino che i beneficiari ricevano l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta, né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari”*.

Sul punto, oltretutto, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee – Sezione Quarta – con la sentenza n. 427/05 del 25 ottobre 2007 ha statuito un importante principio

secondo il quale uno Stato della Comunità può tassare i contributi europei soltanto se gli stessi abbiano un rapporto diretto ed intrinseco con i redditi dei contribuenti, in quanto elementi attivi del conseguimento dei redditi stessi.

In sostanza, la giurisprudenza comunitaria ritiene che uno Stato Membro possa tassare il contributo, purchè questo rappresenti elemento attivo per la realizzazione di un determinato reddito con esso collegato (per esempio, sopravvenienza attiva e ricavo d'esercizio, cumulativamente tassati nel reddito di impresa).

I suddetti principi, poi, sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione – Sez. Trib. - con la sentenza n. 2082 del 30 gennaio 2008, secondo la quale è compatibile con la normativa comunitaria una disciplina tributaria nazionale che include i contributi versati dai fondi strutturali comunitari nella determinazione del reddito imponibile delle imprese e delle società, in quanto i suddetti contributi concorrono alla formazione del reddito di impresa e sono con esso collegati.

Di conseguenza, quando il contributo europeo non ha alcun collegamento diretto e specifico con la produzione di un determinato reddito (quale il reddito di impresa, di lavoro autonomo o di lavoro dipendente), tenuto conto dei principi giurisprudenziali di cui sopra, lo stesso non solo non è tassabile, ma non è assoggettabile neppure alla particolare ritenuta del 4%, disposta dall'art. 28, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973, come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 108/E del 04 agosto 2004.

Orbene, ciò posto, con nota del 17 ottobre 2011 prot. 0004397, il Ministero del Lavoro, invece, ha fornito una precisazione sulla definizione di "beneficiario" contenuta nell'art. 2 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 stabilendo che le persone fisiche titolari di borse di studio cofinanziate con fondi strutturali non rientrano in tale definizione e che, pertanto, l'amministrazione regionale in qualità di sostituto d'imposta deve applicare la ritenuta a titolo d'acconto dell'IRPEF prevista dall'art. 24 del DPR 600/1973 sull'intero importo della borsa di studio (da considerare reddito assimilato a quello di lavoro dipendente) compresa la parte finanziata con fondi strutturali dell'Unione Europea.

Tale interpretazione, che ribalta quella precedentemente fornita dalla DRE Puglia, oltre a risultare del tutto arbitraria per le esposte ragioni, in ogni caso non è assolutamente condivisibile tenuto conto anche della genericità del contenuto del suddetto art. 2, secondo il quale *“Ai sensi del presente regolamento s'intende per: ... 4. «beneficiario»: un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; nel quadro del regime di aiuti di cui all'articolo 87 del trattato, i beneficiari sono imprese pubbliche o private che realizzano un singolo progetto e ricevono l'aiuto pubblico;”*.

Lecce, 19 aprile 2012

Avv. Maurizio Villani

Avv. Paola Rizzelli

AVV. MAURIZIO VILLANI
Avvocato Tributarista in Lecce
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

www.studiotributariovillani.it - e-mail avvocato@studiotributariovillani.it